



COMUNE DI FUSIGNANO
PROVINCIA DI RAVENNA



ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 31 DEL 27/04/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE CANONE UNICO.

Il giorno 27/04/2021 alle ore 22:30 nella Sede Comunale, si è riunita in modalità telematica di videoconferenza, ai sensi dell'Ordinanza n. 3 del 17/03/2020, la Giunta Comunale, previa partecipazione dei Sigg.ri:

PASI NICOLA	Sindaco (presente in Sede Municipale)
PIRAZZOLI LORENZA	Vice Sindaco
MINGUZZI ANDREA	Assessore (tramite videoconferenza)
VENTURI CARLO SANTE	Assessore (tramite videoconferenza)
MODENA VALENTINA	Assessore (tramite videoconferenza)

Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione:

PIRAZZOLI LORENZA

Essendovi il numero legale per la validità dell'adunanza ne assume la presidenza il Sig. PASI NICOLA che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il SEGRETARIO Dott. MORDENTI MARCO, presente in Sede Municipale.

Il verbale e i suoi allegati sono sottoscritti dal SEGRETARIO al fine di attestare la loro corrispondenza con i documenti approvati.

LA GIUNTA COMUNALE

adotta la seguente deliberazione:

Richiamati i seguenti atti del Comune di Fusignano:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 26/1/2021 ad oggetto “Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023;
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 26/1/2021 ad oggetto “Approvazione Bilancio di previsione 2021/2023;
- Deliberazione di Giunta Comunale n.8 del 26/1/2021 ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021 / 2023 - Parte Contabile

PREMESSO CHE:

- l’art. 1, comma da 816 ad 847, della Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020-2022) disciplina il nuovo Canone Unico, da applicarsi per le occupazioni di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari, nonché per i mercati anche in strutture attrezzate;
- la normativa sopra richiamata prevede l’introduzione del Canone Unico a decorrere dal 1° gennaio 2021, in sostituzione dei seguenti prelievi:
 - imposta di pubblicità (I.C.P.), di cui al Capo I, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.;
 - tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al Capo II, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.;
 - canone per l’installazione di mezzi pubblicitari, di cui all’art. 62, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
 - canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui all’art. 63, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
 - canone ricognitorio, di cui all’art. 27 del Decreto Legislativo n. 285/1992 (Codice della strada);
- il Canone Unico si applica anche alle occupazioni abusive di suolo pubblico, nonché alla diffusione abusiva di messaggi pubblicitari;
- trattandosi di un Canone “unico”, nell’ipotesi in cui sussista un’occupazione di suolo pubblico che contestualmente realizza la diffusione di messaggi pubblicitari, il prelievo deve essere riferito alla sola diffusione di messaggi pubblicitari;
- la normativa in esame prevede la facoltà per il Comune di mantenere il servizio relativo al diritto sulle pubbliche affissioni (D.P.A.), di cui agli artt. 18 e seguenti del Capo I, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.;

RILEVATO che le disposizioni che disciplinano il Canone Unico prevedono, in realtà, l’istituzione di due canoni:

- il primo per l’occupazione di suolo pubblico e la diffusione di messaggi pubblicitari all’interno del territorio comunale, che include anche le pubbliche affissioni ,
- il secondo per l’occupazione di suolo pubblico nelle aree e appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

RILEVATO che con la presente deliberazione si intende procedere all’approvazione delle tariffe relative al Canone Unico, come sopra articolato, anche nell’ipotesi di situazione realizzata in forma abusiva;

CONSIDERATO che l'articolo 1, commi 826 e 827, della citata Legge n. 160/2019, dispone.

- i Comuni sono suddivisi in 5 classi demografiche, sulla base degli abitanti residenti al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, con la precisazione che le Città metropolitane e i Comuni capoluogo di provincia non possono essere collocati in una classe inferiore alla terza;
- il comma 826 riporta la misura della tariffa standard annua, per ogni classe di Comuni, da applicare alle occupazioni di suolo pubblico o alla diffusione di messaggi pubblicitari che si protraggono per l'intero anno solare;
- il comma 827 riporta la misura della tariffa standard giornaliera, per ogni classe di Comuni, da applicare alle occupazioni di suolo pubblico o alla diffusione di messaggi pubblicitari che si protraggono per un periodo inferiore al l'intero anno solare;
- il comma 841 ed il comma 842 stabiliscono le tariffe di cui ai due commi precedenti, con riferimento alle occupazioni dei mercati;

PRESO ATTO che il Comune deve articolare le tariffe da applicare alle occupazioni di suolo pubblico, compresi i mercati, o alla diffusione di messaggi pubblicitari in modo da mantenere invariato il gettito rispetto a quello realizzato con i prelievi precedentemente applicati;

ATTESO che per le occupazioni realizzate con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base di esse utenze complessive del soggetto stesso e di tutto gli altri soggetti che utilizzano le reti, considerando una tariffa forfetaria stabilita ex-lege al comma 831;

PRESO ATTO, altresì, che l'art. 1, comma 829, fissa una specifica tariffa per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi;

VISTO il comma 832 che prevede le seguenti riduzioni del Canone Unico, da prevedere facoltativamente:

- a) per le occupazioni eccedenti i mille metri quadrati;
- b) per le occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, nel caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari con fini non economici;

CONSIDERATO che le predette riduzioni sono stabilite dal regolamento comunale;

VERIFICATO che, ai sensi dell'art. 821, comma 1, lett. f), il Comune può stabilire riduzioni e/o esenzioni oltre a quelle indicate dal legislatore ai commi 832 e 833, della Legge n. 160/2019;

DATO ATTO che alcune misure del Canone sono già indicate nel regolamento comunale e, pertanto, tali fattispecie non vengono contemplate nel presente atto;

RITENUTO, in ragione delle disposizioni normative sopra esposte, prevedere l'articolazione tariffaria riportata nell'allegato "A" alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, per le occupazioni di suolo pubblico, con l'applicazione dei coefficienti indicati per ogni fattispecie riportata nella tabella;

CONSIDERATO che questo ente intende mantenere anche la gestione del servizio relativo alle pubbliche affissioni e, pertanto, vengono stabilite anche le tariffe di cui all'allegato "B" della presente deliberazione, dove vengono riportate anche le tariffe riferite alla diffusione di messaggi pubblicitari;

DATO ATTO che, nell'ipotesi in cui il canone unico calcolato per il 2021, con riferimento ad un determinato soggetto passivo, risulti superiore al 20% o, comunque ad euro 1.000,00, a quanto dovuto per

l'anno 2020, a titolo di occupazione suolo pubblico e prelievo sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, l'importo dovuto per il 2021, sarà pari all'importo dovuto per il 2020 aumentato del 20% e, comunque, per un importo non superiore ad € 1,000,00, salvo per le fattispecie, per le quali l'importo dovuto è stabilito dalla Legge n. 160/2019;

CONSIDERATO che per l'anno 2021, sono esonerati dal pagamento del Canone Unico, oltre ai soggetti individuati dai provvedimenti governativi, anche gli artigiani con consumo sul posto (esempio: gelaterie artigianali, chiosco con produzione di piadina al momento), per il periodo di esenzione stabilita dai provvedimenti medesimi;

VISTI:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*,
- l'art. 151, comma 1, del TUEL, D.Lgs. n. 267/2000, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di orizzonte temporale triennale, disponendo tuttavia che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno in presenza di motivate esigenze,
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006: *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*,
- l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. n. 34/2020 e s.m.i. che ha differito al 31 gennaio 2021, il termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;
- il D.M. dell'Interno del 13 gennaio ha posticipato al 31 marzo 2021 il predetto termine di approvazione del bilancio di previsione;
- l'art. 30, comma 4, del D.L. n. 417/2021 e s.m.i. ha ulteriormente procrastinato il termine suddetto al 30 aprile 2021;

Considerato che:

- con atto costitutivo rogato dal Notaio Vincenzo Palmieri di Lugo in data 27.12.2007 repertorio nr. 348909/29573 e registrato a Lugo in data 28.12.2007 al nr. 7598 serie 1 T, i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno hanno costituito l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;
- con atto Rep. n. 1 in data 31.05.2008 è stata approvata la Convenzione per il conferimento all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna delle funzioni relative alle entrate comunali;

- con Decreto del Presidente dell'Unione n. 29 del 30.09.2017 è stato attribuito l'incarico di Dirigente del Settore Entrate Comunali alla Dott.ssa Stefania Zammarchi;

Visto il parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, espresso dal Dirigente dell'Ufficio Entrate Comunali dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in ordine alla regolarità tecnica ed il parere favorevole espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari U.T. Alfonsine e Fusignano, in ordine alla regolarità contabile;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con voti favorevoli palesi unanimi,

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare, con decorrenza dal 1° gennaio 2021 le tariffe del Canone Unico, come sopra illustrato e riportate nell'allegato "A" al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo con riferimento all'occupazione di suolo pubblico ed ai mercati,
3. di approvare, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, le tariffe delle affissioni di cui all'allegato "B" al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo, con riferimento alla diffusione di messaggi pubblicitari ed alle pubbliche affissioni,
4. di dare atto che per l'anno 2021, sono esonerati dal pagamento del Canone Unico, oltre ai soggetti individuati dai provvedimenti governativi, anche gli artigiani con consumo sul posto (esempio: gelaterie artigianali, chiosco con produzione di piadina al momento) per il periodo di esenzione stabilita dai provvedimenti medesimi;
5. di dare atto che con l'applicazione delle presenti tariffe, anche in virtù delle esenzioni di cui al punto precedente, non derivano minori entrate rispetto a quelle attualmente previste nel bilancio di previsione 2021-2023;
6. di dare atto inoltre che si provvederà all'eventuale conguaglio dei canoni già riscossi ai sensi della delibera di Consiglio comunale n. 3 del 26/1/21

Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE

Con voti favorevoli, unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DICHIARA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Presidente

PASI NICOLA

Il SEGRETARIO

MORDENTI MARCO

FUSIGNANO

TARIFFA NAZIONALE

ANNUA

€ 30,00

GIORNALIERA

€ 0,60

Le tariffe ordinarie sono relative alle occupazioni di suolo pubblico **diverse da quelle dei mercati**; le tariffe sono ridotte in base alle zone in cui è suddiviso il territorio comunale

Le tariffe della seconda categoria sono abbattute del 40%

Le tariffe della terza categoria sono abbattute del 65%

TARIFFARIO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

Occupazioni in genere

A mq	Coeff	Tar. annua	Coeff	Tar. giornaliera
1	0,667	€ 20,00	0,500	€ 0,3000

Chioschi e occupazioni di attività edilizia

A mq	Coeff	Tar. annua	Coeff	Tar. giornaliera
1	1,000	€ 30,00	0,750	€ 0,4500

Occupazioni antistanti esercizi commerciali e passi carrabili

A mq	Coeff	Tar. annua	Coeff	Tar. giornaliera
1	0,500	€ 15,00	0,375	€ 0,2250

Occupazioni relative a distributori automatici di tabacchi e distributori di carburanti

A mq	Coeff	Tar. annua	Coeff	Tar. giornaliera
1	1,333	€ 39,99	1,250	€ 0,7500

Occupazione del soprasuolo

A mq	Coeff	Tar. annua	Coeff	Tar. giornaliera
1	0,600	€ 18,00	0,450	€ 0,2700

Occupazione del sottosuolo

A mq	Coeff	Tar. annua	Coeff	Tar. giornaliera
1	2,400	€ 18,00	1,800	€ 0,2700

Occupazione dello spettacolo viaggiante

A mq	Coeff	Tar. annua	Coeff	Tar. giornaliera
1	0,150	€ 4,50	0,130	€ 0,0780

Occupazioni con telefonia mobile: a queste occupazioni, oltre allo specifico coefficiente indicato nel regolamento deve essere applicato il seguente coefficiente:

mq	TIPOLOGIA	Coeff	Coeff da regolamento	Tar. annua
1	impianti per occupazione principale	0,1042	100	€ 312,60
1	co-sharing	0,1042	80	€ 250,08

Occupazioni per impianti wireless: a queste occupazioni, oltre allo specifico coefficiente indicato nel regolamento deve essere applicato il seguente coefficiente:

mq	TIPOLOGIA	Coeff	Coeff da regolamento	Tar. annua
1	impianti per occupazione principale	0,1042	80	€ 250,08
1	co-sharing	0,1042	20	€ 62,52

Occupazioni permanenti con cavi e condutture

in base alle utenze	Tar. annua	si tratta di occupazioni per la distribuzione ed erogazione di servizi pubblici
per ogni utenza	€ 1,50	

TARIFFARIO MERCATI

MERCATI SETTIMANALI

La tariffa giornaliera dei mercati settimanali è applicata su base oraria.

La tariffa è ridotta del 30% sulla base delle disposizioni regolamentari ed è da riferirsi alle zone del territorio comunale.

A mq	Coeff	Tar. giornaliera	abbattimento	Tar. giornaliera
1	0,6167	€ 0,3700	30,00%	€ 0,2590

ALTRI MERCATI

La tariffa è calcolata su base giornaliera ed è da riferirsi alle zone del territorio comunale.

A mq	Coeff	Tar. giornaliera	abbattimento	Tar. giornaliera
1	0,6167	€ 0,3700	0,00%	€ 0,3700

FUSIGNANO

ANNUA

GIORNALIERA

TARIFFA NAZIONALE

€ 30,00

CATEGORIA V

0,60

NB: La tariffa **luminosa** è aumentata del 100% rispetto a quella opaca

TARIFFARIO ICP ORDINARIA

La **tariffa ordinaria** è relativa ai mezzi pubblicitari NON luminosi; si applica con riferimento ai metri quadrati per ogni anno solare, calcolata per i 2 scaglioni di superfici e comprendono anche le INSEGNE D'ESERCIZIO – se non esenti – a queste vanno applicati i coefficienti relativi alla classificazione delle strade

Da mq	A mq	Tar. Annuo	Coeff	Tar. giornaliera	Coeff
0	5,5	€ 18,00	0,6000	0,10	0,1667
5,51	999	€ 25,00	0,8333	0,14	0,2315

TARIFFARIO ICP MEZZI IN FORMA VOLUMETRICA O MEZZI GONFIABILI E TELI O STRISCIONI

Da mq	A mq	Tar. Annuo	Coeff	Tar. giornaliera	Coeff
0	5,5	€ 18,00	0,6000	0,10	0,1667
5,51	999	€ 25,00	0,8333	0,14	0,2315

TARIFFARIO ICP MEZZI CON PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE O INTERMITTENTE anche con MONITOR

Da mq	A mq	Tar. Annuo	Coeff	Tar. giornaliera	Coeff
0	999	€ 25,00	0,8333	0,14	0,2315

TARIFFARIO ICP PREINSEGNE (SINGOLE FRECCE) E TRANSENNE PUBBLICITARIE

Da mq	A mq	Tar. Annuo	Coeff	Tar. giornaliera	Coeff
0	5,5	€ 18,00	0,6000	0,10	0,1667
5,51	999	€ 25,00	0,8333	0,14	0,2315

TARIFFARIO ICP VEICOLI

Publicità per conto proprio o per conto terzi, sia su veicoli adibiti ad uso proprio o terzi, **indipendentemente dalla superficie**

Tipo veicoli	Tar. Annuo	Coeff	Tar. giornaliera	Coeff
singolo veicolo	€ 75,00	2,5000	0,42	0,6944
veicolo con rimorchio	€ 150,00	5,0000	0,83	1,3889
veicoli muniti di apposita carrozzeria adibita all'esposizione di messaggi pubblicitari	€ 225,00	7,5000	1,25	2,0833

TARIFFARIO ICP ALTRE TIPOLOGIE SPECIFICHE DI PUBBLICITA'

Publicità per conto proprio o per conto terzi, sia su veicoli adibiti ad uso proprio o terzi, **indipendentemente dalla superficie**

Tipo mezzo pubblicitario	modalità calcolo	Coeff	Tar. giornaliera
Diapositive o proiezioni o simili	giornaliera	30,0000	18,00
Distribuzione volantini	a persona	8,3333	5,00
Aeromobili, mongolfiere, dirigibili o simili	per ogni mezzo	200,0000	120,00
Forma sonora da punto fisso o itinerante	per ogni punto o veicolo	8,3333	5,00

TARIFFARIO AFFISSIONI	Coeff	< mq	Coeff	> mq
Da 1° a 15° giorno (perido minimo 15 e frazioni)	2,8333	€ 1,7000	4,2500	€ 2,5500
Dal 16° giorno al 30° (periodo minimo 15 gg)	1,4167	€ 2,5500	2,1250	€ 3,8250

Per i manifesti richiesti in spazi prefissati la maggiorazione è del 100%

Per i manifesti costituiti da oltre 12 fogli la maggiorazione è del 100%

Per le affissioni richieste nel giorno stesso in cui è stato consegnato il materiale la maggiorazione è di € 26,00